


TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA



Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p., art. 464 *bis* c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 *bis* del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinate all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* codice penale; che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Vittorio Masia Presidente del Tribunale di Brescia, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente Associazione Aiutami Ad Aiutare con sede in Brescia Via Rovigo n. 13 nella persona del legale rappresentante Svanera Iris, nato il 15/10/1966 a Lumezzane

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 8 (da intendersi in n. 2 per ciascuna delle proprie sedi) soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 *bis* codice penale.



La Associazione specifica che i condannati presteranno la propria attività presso le proprie sedi di:

Lumezzane Via Anzano n° 4;

Sarezzo Piazzale Europa n° 43 (Presso il centro commerciale 2000);

Rovato Via Cesare Battisti n° 129/131;

Brescia Via Rovigo n° 13;

L'ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento ed avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

- 1) Archiviazione, compilazione moduli, scansioni-aperture/chiusure pratiche, ricerca contributi;
- 2) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia interna e esterna, sistemazione giardini nelle sedi della nostra Associazione e presso persone disagiate o con ridotta capacità motoria o mentale e famiglie disagiate o con difficoltà;
- 3) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali delle nostre sedi, Lumezzane, Rovato, Sarezzo, Brescia e presso la nostra casa vacanza;
- 4) Attività di alimentazione dati;
- 5) Lavoro in base alla competenza del condannato;
- 6) Stampa e piegatura pubblicità e distribuzione della stessa in Brescia e Provincia;
- 7) Cura e nutrimento animali dell'Associazione o ad essi affidati da famiglie o persone in difficoltà;

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di



Handwritten signature or initials in blue ink.



istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segneranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.



Handwritten signature or initials, possibly "M", written in black ink over the seal.

Two long, thin, curved lines drawn in black ink, one extending from the bottom left towards the center and another from the top right towards the center, framing the seal.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento interna di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità — Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna e della Messa alla Prova, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Brescia, 02 MAG. 2019

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Vittorio Masia





TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

Via Gambara, 40 – 25121 Brescia - Tel. 030/7672293 –E mail prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it

Prot. N. 1930

Brescia, 3 MAG. 2019

Al Presidente dell'associazione
AIUTAMI AD AIUTARE
Via Rovigo 13 - Brescia

E p.c

All'UEPE di Brescia

PEC: uepe.brescia@giustiziacert.it

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Penale
PEC prot.dag@giustiziacert.it

OGGETTO: Convenzione tra l'Associazione Aiutami ad Aiutare e il Tribunale di Brescia per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26/3/2001, art. 54 Dlgs 274/00 e art. 224 bis Dlgs 285/92) e per per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova (art. 168 bis cp, art 464 bis cpp e art. 2 co 1 DM 8.6.204 n, 88 del Ministero della Giustizia.

Si restituiscono sottoscritte dal Presidente del Tribunale di Brescia, le convenzioni richiamate in oggetto.

Distinti saluti.



Il funzionario giudiziario
dott.ssa Simona Sparta